

## **IPOTESI DI ACCORDO SUL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO PER IL PERSONALE NAVIGANTE DI LAZIOMAR S.P.A.**

Addì 12 luglio 2016 in Roma presso la sede della FEDARLINEA, la Società LAZIOMAR rappresentata dall'Amministratore Delegato dr. Emanuele D'Abundo tramite delega conferita al consulente tecnico Signor Fulvio Esposito e dal Direttore Generale, Comandante Miche Lauro, assistita dalla Fedarlinea rappresentata dal D.G. dr. Pasquale Russo e dal dr. Antonio Fortuna; le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, rispettivamente rappresentate da: Signora Irma Gallerano e Signora Maria Ippolito (Segretaria Regionale Lazio), Signor Raffaele Formisano (Segretario Regionale Campania), Signor Gennaro Gallo (Segretario Regionale Lazio), ciascuna assistita da una propria delegazione di lavoratori; si sono incontrate ed hanno raggiunto l'accordo di seguito riportato per la definizione del nuovo contratto collettivo aziendale di lavoro (secondo livello di contrattazione).

### **GLI OBIETTIVI DEL CONTRATTO AZIENDALE**

La Società in data 17/12/2015, con lettera indirizzata a tutte le OO.SS. firmatarie dei contratti di lavoro, ha proceduto alla disdetta formale di tutti i vecchi accordi sindacali, aziendali ed interaziendali.

Le parti hanno condiviso l'idea di dar luogo ad un articolato che racchiudesse in modo semplice e completo sia le norme relative all'organizzazione dell'impiego degli equipaggi sia le norme destinate a definire i trattamenti economici aziendali.

In fine le parti, come costituite, dichiarano, dandosene reciproco atto, che le pattuite intese - che esauriscono la contrattazione aziendale di secondo livello - sono state raggiunte in coerenza con i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in Laziomar, in ragione delle specifiche aree professionali e di comparto, che vengono qui richiamati:

- C.C.N.L. "Per i Comandanti ed i Direttori di Macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri e merci superiori a 3000 tsl dell'Armamento Nazionale 1°/7/2015.
- C.C.N.L. "Per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navi superiori a 50 TSL sia con unità veloci HSC, DSC E Aliscafi" 1°/7/2015.

Sulla base di questa cornice si è stabilito che i pregressi accordi sindacali aziendali ed interaziendali siano riconosciuti fino al 31/3/2016 e pertanto dal 1°/4/2016 sono decaduti ad ogni effetto. Le parti economiche del presente contratto avranno decorrenza dal 1° aprile 2016.

### **PREAMBOLO SULL'OCCUPAZIONE**


#### ***Il mantenimento dei livelli occupazionali***

Resta confermato l'impegno della Società a salvaguardare i livelli occupazionali di cui all'accordo regionale del 14/1/2014.

Proprio in questa prospettiva la Società ha proceduto in data 24/6/2015 a depositare presso l'Ufficio di Collocamento della Capitaneria di Porto di Napoli sia l'Elenco del personale in CRL sia i Turni Particolari.

L'impegno occupazionale assunto dalla Società - che è prioritariamente rivolto allo svolgimento dei servizi in convenzione per il settore pontino - oltre a prevedere l'impiego del personale sulle linee, include il mantenimento al lavoro del personale di cui sopra anche nel caso in cui, per limitati periodi, dovessero verificarsi necessità di manutenzione straordinaria di una nave che richiedesse la messa in bacino e/o cantiere. In tal caso sarà regolarmente liquidato lo straordinario effettuato nei limiti normalmente non superiore alle 2 ore giornaliere.

Tra il personale iscritto al T.P., le parti negoziali, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, concordano che il personale appartenente al gruppo di marittimi destinatari di sentenza attestante il riconoscimento del "contratto a tempo



indeterminato", sia contraddistinto da detta annotazione amministrativa e che allo stesso sia assicurato un impiego minimo su base annuale di 8 mesi e 20 giorni.

Le parti convengono inoltre sulla possibilità che, volontariamente e con esplicita richiesta formale, questo stesso personale possa optare, in alternativa alla corresponsione effettuata di volta in volta, per la continuità di accantonamento del proprio TFR che sarà maturato in ciascuno dei periodi d'imbarco e/o di lavoro di "comandata" effettuato.

### IMMISSIONE IN C.R.L.

Le parti concordano di procedere all'immissione in C.R.L. di n° 14 unità complessive secondo la seguente distribuzione di qualifica:

|                         |   |                         |    |
|-------------------------|---|-------------------------|----|
| - Comandante            | 1 | - Comune di Macchina    | 1  |
| - Direttore di Macchina | 1 | - Giovanotto di Coperta | 5  |
| - 1°Eletticista         | 2 |                         |    |
| - Operaio Motorista     | 2 | TOTALE                  | 14 |
| - Operaio Meccanico     | 1 |                         |    |
| - Marinaio              | 1 |                         |    |

I numeri e le qualifiche delle immissioni comprendono i marittimi appartenenti al Turno Particolare con l'iscrizione amministrativa di "tempo indeterminato" e per la parte restante (n°3 unità) i marittimi posizionati nel Turno Particolare con maggiore anzianità d'iscrizione alla data di acquisizione della Società da parte della nuova Compagine Societaria.

Dette immissioni in CRL sono subordinate alla rinuncia ad ogni eventuale contenzioso con la Società e pertanto saranno effettuate con la preventiva sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.

### PARTIZIONE DEL CONTRATTO

L'articolato che segue è ripartito nei capitoli riguardanti:

1. Impiego del personale navigante su base annuale e durata dei singoli periodi d'imbarco;
2. Il servizio di Sicurezza in porto delle Unità traghetto; Applicazione e limiti del trattamento di "missione" sulle Unità Veloci;
3. Il trattamento economico aziendale per il personale navigante;

#### **Art. 1**

#### **Periodo d'imbarco e periodo di riposo dopo lo sbarco**

1. Tutto il personale marittimo della Società di ogni Categoria e Qualifica, appartenente alla CRL e al Turno Particolare - per quanto stabilito dal Codice della navigazione e per quanto, in sua applicazione, è stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro citati nella parte precedente - è sottoposto al regime di regolari periodi d'imbarco sulle Unità navali della flotta sociale e di regolari periodi di riposo a casa dopo lo sbarco con risoluzione del contratto di arruolamento.

#### **2. Impiego annuale per il personale in CRL e durata di ogni singolo periodo d'imbarco**

Ogni singolo periodo d'imbarco avrà la durata massima di 5 mesi. Nel corso di ogni anno solare il personale effettuerà più periodi d'imbarco per un ammontare complessivo non inferiore a mesi 10

Per il personale in CRL lo sbarco avverrà per "Usufrimento di ferie e riposi" come stabilito dal comma 5 art. 69.

I riposi e le ferie saranno usufruiti secondo i termini dell'articolo 72 del ccnl.

Le giornate di riposo a casa effettuate in costanza di arruolamento e stabilite in ragione dei turni di lavoro previsti dall'organizzazione aziendale, agli effetti del complessivo periodo di riposo garantito tra un imbarco ed il successivo, si sommano alle giornate di riposo e ferie trascorse a terra dopo lo sbarco a ruolo.

**3. Impiego annuale per il personale in TURNO PARTICOLARE con annotazione amministrativa di "tempo indeterminato" e durata di ogni singolo periodo d'imbarco**

Ogni singolo periodo d'imbarco avrà la durata massima di 5 mesi. Nel corso di ogni anno solare il personale effettuerà più periodi d'imbarco per un ammontare complessivo non inferiore a 8 mesi e 20 giorni.

Per quanto riguarda la garanzia del periodo di riposo minimo di cui al 5° comma dell'articolo 83, le giornate di riposo a casa effettuate in costanza di arruolamento e stabilite in ragione dei turni di lavoro previsti dall'organizzazione aziendale, agli effetti del complessivo periodo di riposo garantito tra un imbarco ed il successivo, si sommano alle giornate di riposo e ferie trascorse a terra dopo lo sbarco a ruolo.

**4. Impiego annuale per il personale in TURNO PARTICOLARE e durata di ogni singolo Periodo d'imbarco**

Ogni singolo periodo d'imbarco avrà la durata massima di 5 mesi. Nel corso di ogni anno solare effettuerà più periodi d'imbarco per un ammontare complessivo non inferiore a 7 mesi

Per detto personale lo sbarco avverrà per "Avvicendamento".

Per quanto riguarda la garanzia del periodo di riposo minimo di cui al 5° comma dell'articolo 83, le giornate di riposo a casa effettuate in costanza di arruolamento e stabilite in ragione dei turni di lavoro previsti dall'organizzazione aziendale, agli effetti del complessivo periodo di riposo garantito tra un imbarco ed il successivo, si sommano alle giornate di riposo e ferie trascorse a terra dopo lo sbarco a ruolo.

**5 Liste stagionali**

La Società prevede di poter offrire, in ragione dell'attuale assetto di flotta e servizi, al personale facente parte della "lista stagionale" un impiego, su base annuale, non inferiore a 4 mesi.

**Art.2**

**Rotazione degli Equipaggi e riposo a casa durante i periodi d'imbarco**

Al fine di rispettare le norme di legge che regolano la durata giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro nonché la durata minima dell'orario di riposo giornaliero e settimanale del personale marittimo imbarcato, la rotazione degli equipaggi, per tipologia di unità navali, sarà la seguente.

- **Unità traghetto ro/ro tradizionale ed Unità Veloci HSC, DSC**

Sulle tratte Formia/Ponza e Formia/Ventotene la turnazione avverrà con la cadenza di 5 giorni di lavoro e 3 giorni di riposo consecutivi a casa. Il cambio dell'Equipaggio sarà effettuato ad ogni all'inizio di ogni 1° e 5° giorno. Il cambio equipaggio si considererà effettuato alle ore 14:00.

- **Unità "Teseo" impiegata sulla linea Procida/Monte di Procida**

*In caso di un impiego settimanale della nave di 7 giorni su7:* il riposo settimanale del personale avverrà mediante la combinazione programmata, per ogni singola qualifica dei componenti l'equipaggio, tra sostituzioni e/o imbarchi di personale in soprannumero. Il personale chiamato a fare la sostituzione dovrà aver completato i 3 giorni di riposo settimanali previsti.

*In caso di un impiego della nave di 6 giorni su 7 (domenica esclusa):* l'equipaggio sarà unico senza necessità di stabilire una turnazione in quanto la gestione della linea prevede l'inattività di un giorno a settimana nel quale verrà assicurato all'equipaggio il riposo a casa.

Al fine di soddisfare l'equilibrio della rotazione sulle unità traghetto con alloggi e servizi di 5/3 e di garantire un congruo periodo di riposo dopo lo sbarco, saranno convertite 1 ore di straordinario in ore di riposo compensativo, per ogni giorno di effettiva presenza a bordo nel periodo intercorrente tra il 15 settembre ed il 15 giugno.

Analogamente, sulle unità veloci, aliscafi e sulle unità ro-ro/pax prive di alloggi e servizi, per soddisfare l'equilibrio della turnazione di e di garantire un congruo periodo di riposo dopo lo sbarco, saranno convertite: nel periodo 1/10-31/5, 1 ora di straordinario in ore di riposo compensativo, per ogni giorno di effettiva presenza a bordo; nel periodo 1/06-30/9 2 ore di straordinario in ore di riposo compensativo, per ogni giorno di effettiva presenza a bordo

### Art. 3

#### Spese viaggio e modalità computo della giornata di cambio per turnazione

1. Le spese di viaggio, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro ex articolo 35 del ccnl, saranno riconosciute esclusivamente per l'imbarco e lo sbarco ad inizio e fine del contratto di arruolamento.
2. In relazione all'alta frequenza delle turnazioni, si conviene che nel giorno del cambio turno per ciascuna coppia di marittimi (sbarcante per riposo ed imbarcante da riposo) l'onere del costo aziendale è limitato al solo pagamento della giornata lavorativa per ciascuno dei marittimi che effettuerà il cambio.

### Art. 4

#### Riconoscimento del Premio di fidelizzazione alle categorie iniziali escluse dalla CRL.

3. Il personale del Turno Particolare appartenente alle categorie iniziali delle sezioni: Coperta, Macchina e Camera, nei limiti del 143% (comprensivo del numero dei marittimi già inseriti nella CRL alla data del 30/6/2015) delle tabelle è ammesso a godere del premio di fidelizzazione di cui all'articolo 66 del ccnl.
4. Il premio di fidelizzazione di cui al comma 3 sarà corrisposto annualmente alla condizione che il marittimo abbia effettuato almeno 8 mesi complessivi di effettivo imbarco nell'anno solare considerato.

### Art. 5

#### Servizio di sicurezza in porto con nave in sosta notturna Unità ro/ro traghetti tradizionali

1. La sicurezza della nave in porto ed in sosta notturna è garantita dalla presenza a bordo dell'equipaggio che ha cessato il servizio attivo dopo la fine dell'ultima corsa di linea con l'arrivo in porto e l'ormeggio della nave.
2. Durante la sosta notturna in porto dopo la fine del servizio di linea giornaliero, il presidio di sicurezza della nave è correntemente ed effettivamente affidato ad una squadra costituita da 1/3 dell'Equipaggio della sezione "coperta" e della sezione "macchina" di cui almeno 1 Ufficiale di Coperta ed 1 Ufficiale di Macchina.
3. Il personale designato dal Comandante dell'Unità a far parte del presidio di sicurezza è costituito da 4 marittimi: 2 Ufficiali (di cui 1 di Coperta ed 1 di Macchina), 2 Sottufficiali e/o Comuni (1 di Coperta ed 1 di Macchina) 4. I marittimi messi in "disponibilità" al presidio di sicurezza stando nel proprio alloggio in riposo saranno pronti ad intervenire in caso di necessità e/o di emergenza. Detto personale sarà di volta in volta indicato con un criterio che assicuri un'alternanza tra i marittimi delle sezioni della nave preposte.

5. Considerate le caratteristiche delle Tabelle di armamento del traghetto, l'alternanza tra gli Ufficiali della sezione Coperta e della sezione Macchina sarà assicurata rispettivamente dal Comandante e dal Direttore di Macchina.

di necessità e/o di emergenza. Detto personale sarà di volta in volta indicato con un criterio che assicuri un'alternanza tra i marittimi delle sezioni della nave preposte.

5. Considerate le caratteristiche delle Tabelle di armamento del traghetto, l'alternanza tra gli Ufficiali della sezione Coperta e della sezione Macchina sarà assicurata rispettivamente dal Comandante e dal Direttore di Macchina.

#### **Art. 6**

#### **Trattamento del personale in servizio di sicurezza**

1. Lo svolgimento del servizio di sicurezza in condizione di mera disponibilità ad intervenire in caso di emergenza, non costituisce prestazione lavorativa ma obbligo di reperibilità.
2. Il disagio generato da tale condizione trova la sua compensazione nell'istituto della "indennità di navigazione aziendale" di cui al successivo articolo 9.
3. Quando la disponibilità al servizio di sicurezza è fornita in giorno festivo, per ogni ora di "disponibilità", oltre alla quota dell'indennità di cui al secondo comma, sarà riconosciuto un compenso pari al 20 % del valore di un'ora di retribuzione calcolata sul minimo contrattuale tabellare del marittimo "disponibile".

#### **Art. 7**

#### **Trattamento sostitutivo dei servizi ai marittimi imbarcati sulle unità veloci HSC, DSC**

Come condizione di miglior favore rispetto rispetto all'articolo 29 del ccnl unità veloci hsc, dsc e aliscafi, ai marittimi imbarcati sulle unità veloci hsc, dsc della Società in sostituzione del servizio di vitto verrà erogato, per ogni giornata di effettiva presenza a bordo durante il contratto di arruolamento, un buono-pasto del valore unitario di €7,00=. Detto trattamento sostituisce l'indennità prevista dal ccnl di € 4,39.

#### **Art. 8**

#### **Marittimi imbarcati sulle unità veloci. Applicazione dell'articolo 31 secondo comma: indennità di missione.**

Quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 31 del 2° comma del ccnl unità veloci hsc, dsc e aliscafi, ai marittimi imbarcati con effettiva presenza a bordo, spetterà il trattamento di vitto e alloggio a carico della Società. In alternativa detti marittimi riceveranno l'indennità di missione prevista dal ccnl viene elevata integrata alla misura complessiva di € 45,00= per ciascun giorno di effettiva presenza a bordo. Il trattamento di "missione" esclude, in quanto incompatibile, il trattamento previsto dall'articolo 7 del presente contratto.

#### **Art. 8 bis**

#### **Trattamento sostitutivo dei servizi di bordo per i marittimi imbarcati sul M/t "Teseo"**

Considerato le caratteristiche particolari del M/t "Teseo" per quel che riguarda la mancanza di servizi di cucina e di alloggi per il personale imbarcato; ai marittimi imbarcati, in sostituzione di detti servizi saranno riconosciuti i seguenti trattamenti.

In sostituzione del servizio di vitto sarà erogato un buono pasto di €7,00= per ogni giorno di effettiva presenza a bordo. In via forfetaria ed in sostituzione del servizio di alloggio a bordo, si riconosce ai marittimi imbarcati su detta unità per ogni giorno di effettiva presenza a bordo, una indennità di € 2,00= . Detto importo non riveste carattere retributivo e pertanto non costituisce base di calcolo per alcuno degli istituti contrattuali né per il TFR.

Per il personale imbarcato e residente ad una distanza non inferiore a 60 Km rispetto ad ove opera l'unità "Teseo" (Monte di Procida), in via di eccezione e similitudine si applicano le condizioni stabilite all'articolo 8 per il personale delle unità veloci.

**Art. 9**  
**Indennità di Navigazione Aziendale**

**Per l'Unità Traghetto tradizionale**

*Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni*

Viene istituita una indennità di navigazione integrativa, al fine di compensare il maggior "disagio" – elemento che è alla base dell'istituto contrattuale costituito in sede nazionale (art.34 ccnl per l'imbarco degli Equipaggi ed ex art. 39 del ccnl per i Comandanti ed i Dir. Mac.) – sopportato dall'Equipaggio sui Traghetti tradizionali e Veloci e derivante:

- a. dalla numerosità delle manovre di ormeggio e disormeggio effettuate giornalmente nell'arco di servizio;
- b. dalla flessibilità richiesta dagli orari di servizio determinati dalle esigenze di pubblica utilità.
- c. dal ricorrente impegno a svolgere, seppure in posizione di prevalente, mera disponibilità, il servizio di sicurezza notturno imposto dalle norme di sicurezza con nave in sosta notturna in porto.
- d. dalla necessità, seppure discontinua, di coordinare, dirigere e verificare (Comandante, Direttore di Macchina ed Ufficiali di Coperta e di Macchina) l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti a bordo dall'equipaggio (Sottufficiali e Comuni di Coperta: es. pitturazione, picchettaggio etc.) (Sottufficiali e Comuni di Macchina: es. Motori principali, Elettrogeni, apparecchiature elettriche ed "avviatori", impianti igienico-sanitari, pulizia pagliolo e sottopagliolo, impianti idraulici: salpancora e verricelli, impianti frigo e condizionamento etc.).

Detta indennità (per tutto il personale navigante: Comandante e Direttore di Macchina, Ufficiali di Coperta e di Macchina, Sottufficiali e Comuni di Coperta di Macchina di Camera e Cucina) assorbe e sostituisce ogni altro compenso aziendale erogato in atto a detto titolo e surroga (per i Comandanti ed i Direttori di Macchina) completamente ogni diverso compenso per il servizio di cui al precedente punto lettera d.

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che questa stessa indennità viene costituita nel suo valore economico, con la confluenza dei compensi preesistenti in ragione di accordi sindacali aziendali o di istituti applicati in via analogica e non presenti nel ccnl di riferimento e corrisposti fino alla data del

- Per i Comandanti ed i Direttori di Macchina i compensi assorbiti sono:

1) "ex maggiorazione 30% per giorni festivi trascorsi in navigazione", 2) il "compenso per lavori disagiati rizzaggio", 3) l'indennità R.T., 4) "Indennità navigazione supplementare", 5) "Indennità di navigazione straordinaria", 6) "Indennità traghetto", 7) "Lavori disagiati vari". 8) "servizio ispezione" precedente ccnl 2007.

- Per il restante personale: Ufficiali di Coperta e di Macchina, Sottufficiali e Comuni di Coperta, di Macchina, di Camera e Cucina:

1) "compenso per lavori disagiati rizzaggio", 2) "Indennità navigazione supplementare", 3) "Indennità traghetto", 4) "Lavori compenso predeterminato", 5) "Straordinario disagio". 6) "servizio ispezione" precedente ccnl 2007.

Pertanto i compensi ed i rispettivi importi tutti, come sopra elencati, erogati fino alla data del 31/3/2016 a detti titoli, devono intendersi come assorbiti nel nuovo istituto ed aboliti ad ogni effetto con decorrenza 1°/4/2016.

Resta ovviamente ribadito e confermato che la presente indennità di navigazione integrativa aziendale replica e mantiene le medesime limitazioni nell'incidenza su ogni altro degli istituti contrattuali di carattere retributivo diretto e/o differito già previste dal ccnl per l'indennità di navigazione.

Pertanto a decorrere dal 1°/4/2016 per ogni giorno di effettiva presenza a bordo, durante il periodo d'imbarco, al personale marittimo imbarcato saranno corrisposti gli importi riportati nella tabella (allegato 1). Come sopra precisato detti importi non avranno alcun riflesso sugli istituti retributivi né sul TFR.



Detti importi saranno ridotti del 25% per giorno di effettiva presenza a bordo durante l'imbarco effettuato su nave fuori linea in quanto in sosta lavori programmati e/o straordinari.

**Per le Unità Veloci ed il M/T "Teseo"**

*Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni*

Viene istituita una indennità di navigazione integrativa, al fine di compensare il maggior "disagio" – elemento che è alla base dell'istituto contrattuale costituito in sede nazionale (art. 23 ccnl) – sopportato dai Comandanti e dai Direttori di M. imbarcati sulle Unità veloci e derivante:

- 1) dalla numerosità delle manovre di ormeggio e disormeggio effettuate giornalmente nell'arco di servizio;
- 2) dalla flessibilità richiesta dagli orari di servizio determinati dalle esigenze di pubblica utilità.
- 3) dal ricorrente impegno a svolgere prestazioni di manutenzione ordinaria connesse alla speciale tipologia del mezzo nautico.

Detta indennità assorbe e sostituisce ogni altro compenso aziendale erogato in atto a detto titolo e surroga completamente ogni diverso compenso per il servizio di cui al precedente punto 3 e tra questi in particolare il "compenso per manutenzione ordinaria e ricorrente" attualmente liquidato con l'importo equivalente ad un'ora di lavoro straordinario.

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che questa stessa indennità viene costituita nel suo valore economico, con la confluenza di compensi preesistenti in ragione di accordi sindacali aziendali o di istituti applicati in via analogica e non presenti nel ccnl di riferimento e corrisposti fino alla data del \_\_\_\_\_ :

- 1) "ex maggiorazione 30% per giorni festivi", 2) "straordinario disagio".

Pertanto i compensi ed i rispettivi importi attualmente erogati a detti titoli devono intendersi come assorbiti nel nuovo istituto ed aboliti ad ogni effetto con decorrenza 1°/4/2016.

Resta ovviamente ribadito e confermato che la presente indennità di navigazione integrativa aziendale replica e mantiene le medesime limitazioni nell'incidenza su ogni altro degli istituti contrattuali di carattere retributivo diretto e/o differito previste dal ccnl per l'indennità di navigazione.


Pertanto a decorrere del 1°/4/2016, per ogni giorno di effettiva presenza a bordo, durante il periodo d'imbarco, al personale marittimo componente l'Equipaggio dell'unità veloce verranno riconosciuti gli importi riportati nella tabella (allegato 2). Come sopra precisato detti importi non avranno alcun riflesso sugli istituti retributivi né sul TFR.

Detto importo sarà ridotto del 25% per giorno di effettiva presenza a bordo durante l'imbarco effettuato sulle unità veloci fuori linea in quanto in sosta lavori programmati e/o straordinari.

**Art. 10**

**Compenso per operazioni connesse con l'imbarco e lo sbarco dei mezzi sui traghetti ro/ro tradizionali: Applicazione dell'articolo 64 commi 2° e 4° del ccnl.**

1. Al personale di Coperta, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni che effettuano, in sostituzione della manodopera portuale, l'operazione di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli commerciali, verrà riconosciuto il compenso di € 0,46 per ogni singola operazione da dividersi tra i partecipanti alle operazioni, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 64 del ccnl.



2. Come condizione di miglior favore per il personale rispetto al comma 5 del medesimo articolo 64 del ccnl, detto compenso di €0,46, con le stesse modalità verrà riconosciuto anche per ogni singola operazione d'imbarco e sbarco delle auto al seguito passeggeri.

3. Al personale che esegue l'imbarco e lo sbarco della posta sarà corrisposto un compenso di €0,20 a metro cubo da ripartirsi in misura eguale tra il personale di "Coperta" che esegue effettivamente il lavoro.

#### Art. 11

##### Lavori particolarmente disagiati effettuati dal personale di Coperta (Traghetti)

I Sottufficiali ed i Comuni che effettueranno i seguenti lavori di particolare disagio saranno compensati con il tariffario corrispondente.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Cementazione previa pulizia con rimozione sedimenti, all'interno dei gavoni, doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile | €3,30 per ora lavorata   |
| Pulizia delle sentine stive e sentine macchina degasificate  | €2,22 per ora lavorata   |
| Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio, con l'uso dei ponti sospesi  | €2,22 per ora lavorata   |
| Pulizia con rimozione sedimenti delle cisterne adibite a carico liquido  | €2,76 per ora lavorata . |

#### Art. 12

##### Lavori particolarmente disagiati effettuati dal personale di Macchina (Traghetti) Lavori di straordinaria manutenzione eseguiti dal personale di Macchina (Traghetti).

1. I lavori particolarmente disagiati che possono essere eseguiti dal personale di macchina (Sottufficiali e Comuni) sono riportati nel seguente elenco con l'importo corrispondente.

|   |                  |
|---|------------------|
| Pulizia interna calderine                   | € 21,74 a corpo  |
| Pulizia interne delle caldaie               | € 43,43 a corpo  |
| Picchettaggio e raschiaggio delle calderine | € 43,43 a corpo  |
| Picchettaggio e raschiaggio delle caldaie   | € 65,12 a corpo. |

Detti importi saranno divisi tra il personale di "macchina" effettivamente partecipante al lavoro effettuato.

2. Oltre la quota giornaliera dell'indennità di navigazione aziendale di cui al precedente articolo 11 del presente contratto, al personale (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) che eseguirà i lavori di straordinaria manutenzione saranno corrisposti gli importi riportati nell'allegato 3.

#### Art. 13

##### Regolazione di alcuni aspetti operativi di bordo

1. Decorrenza e fine dell'orario di servizio sia per il personale imbarcato sulle Unità Veloci che per quello imbarcato sui traghetti:

In relazione agli orari ufficiali di linea, il personale, entrerà in servizio mezz'ora prima della partenza e lo concluderà 30 minuti dopo l'ormeggio del mezzo.

2. Ora per la consumazione del pasto a bordo dei traghetti:

Quando durante il servizio di linea per l'Equipaggio vi è la possibilità di consumare il pasto nell'ora effettiva di sospensione del lavoro, detta ora non può essere considerata a nessun effetto orario di lavoro e dunque non deve essere retribuita né compensata in alcun altro modo.

3. Soste in porto delle Unità veloci:

In applicazione del 1° comma dell'articolo 28 bis del ccnl 1°/7/2015, quando la sosta in porto dell'unità veloce, secondo l'orario di linea stabilito, supera le 2 ore di sosta, il tempo cioè sufficiente a garantire la possibilità di



consumare il pasto giornaliero, dedotta l'ora di servizio per bunkeraggio, detta ora sarà computata come ora non lavorata e, quindi, non retribuita.

#### Art. 14

#### Termini per la corresponsione della retribuzione mensile

La Società s'impegna a corrispondere la retribuzione mensile del personale in un'unica soluzione entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di maturazione delle competenze. In caso di coincidenza del giorno di pagamento con le giornate di sabato, domenica e/o festività, il giorno del pagamento sarà posticipato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Pertanto a partire dalle competenze relative al mese di luglio 2016 non si darà più luogo al pagamento dell'acconto mensile.

#### Art. 15

#### Agevolazioni tariffarie per i dipendenti


In attuazione della propria politica di agevolazione tariffaria per i dipendenti, la Società in via autonoma e con propropria delibera concessoria ha varato un provvedimento che viene allegato (4) al presente contratto.

#### DICHIARAZIONE FINALE DELLE PARTI STIPULANTI


Le parti dichiarano espressamente che con il presente accordo hanno inteso superare, annullandola, ogni pattuizione aziendale ed interaziendale precedentemente applicata, per cui tutti i singoli accordi aziendali ed interaziendali, sono da considerarsi decaduti alla data del 31/3/2016 e pertanto non applicabili dal 1° aprile 2016.

Le parti, dandosene reciprocamente atto, dichiarano altresì che, tenuto conto del fatto che il complesso del contratto collettivo aziendale risulta strutturato in modo da potersi in esso individuare due parti sostanziali di cui una riguardante l'organizzazione degli impieghi degli equipaggi ed i servizi al personale e l'altra avente natura meramente economica (indennità di navigazione aziendale) traente origine da preesistenti accordi applicati al solo personale in CRL e appartenete al Turno Particolare nella composizione numerica e di qualifica risultante dagli elenchi allegati all'accordo sindacale del 14/1/2014, l'istituto dell'indennità di navigazione aziendale è stato individuato e costituito per loro esplicita volontà come applicabile al solo personale marittimo facenti parte degli elenchi allegati sopradetti. Pertanto il contratto collettivo aziendale, sarà applicato anche ai marittimi che occasionalmente dovessero imbarcare dal Turno Generale della "Gente di Mare", con l'eccezione dell'articolo 9 : "indennità di navigazione aziendale".

LAZIOMAR S.P.A.



FEDARLINEA




FILT-C.G.I.L.



FIT-C.I.S.L.



UILTRASPORTI




Roma, 8 luglio 2016

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Il presente contratto viene sottoscritto con sospensione dell'efficacia essendo la stessa subordinata all'approvazione dei lavoratori.

Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno entro e non oltre il luglio 2016 l'esito della consultazione ai fini dello scioglimento della riserva.

FILT- C.G.I.L.



FIT- C.I. S.L.




UILTRASPORTI









La Società dichiara che con le conclusioni contenute nel presente testo ha adempiuto a quanto il ccnl stabilisce in ordine al contratto di secondo livello. Pertanto restano confermati gli effetti della disdetta di cui alla lettera del 17/12/2015, in caso di mancata efficacia delle nuove pattuizioni intervenute.

LAZIOMAR S.P.A.




**ALLEGATO N° 1**

INDENNITA' DI NAVIGAZIONE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEI TRAGHETTI TRADIZIONALI

| QUALIFICA                | A<br>Importo<br>EURO | B<br>Importo<br>EURO  |
|--------------------------|----------------------|---|
| COMANDANTE               | 47,00                |                          |
| DIRETTORE DI MACCHINA    | 47,00                |                          |
| 1° UFFICIALE DI COPERTA  | 25,00                |                          |
| 1° UFFICIALE DI MACCHINA | 25,00                | 34,00   |
| NOSTROMO                 | 14,00                | 23,00   |
| OPERAIO MOTORISTA        | 14,00                | 23,00   |
| ELETTRICISTA             | 14,00                |                          |
| 1° CAMERIERE             | 5,50                 | 10,00   |
| CUOCO                    | 3,30                 | <del>10,00</del> 10,00  |
| MARINAIO                 | 11,00                | 21,00   |
| COMUNE DI MACCHINA       | 11,00                | 17,00   |
| GIOVANOTTO COPERTA       | 4,00                 | 6,00  |
| MOZZO                    | 4,00                 |                        |
| GARZONE CAMERA/CUCINA    | 3,00                 | 5,00  |

**Nota** Gli importi della colonna "B" saranno applicati al personale che alla data di acquisizione della LAZIOMAR da parte della nuova Compagine Societaria(anno 2014), disponeva di un'anzianità di servizio uguale o maggiore a 20 anni .







**ALLEGATO N° 2**

INDENNITA' DI NAVIGAZIONE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEGLI ALISCAFI

| QUALIFICA             | A<br>Importo<br>EURO | B<br>Importo<br>EURO  |
|-----------------------|----------------------|---|
| COMANDANTE            | 22,00                |  |
| DIRETTORE DI MACCHINA | 22,00                |  |
| OPERAIO MOTORISTA     | 13,20                | 17  |
| MARINAIO              | 8,50                 | 13  |
| GIOVANOTTO COPERTA    | 3,30                 | 6   |
| MOZZO                 | 3,30                 |  |

**Nota** Gli importi della colonna "B" saranno applicati al personale che alla data di acquisizione della LAZIOMAR da parte della nuova Compagine Societaria(anno 2014), disponeva di un'anzianità di di servizio uguale o maggiore a 20 anni .



ALLEGATO N° 3

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
Sezione Macchina

IMPORTI  
UNITARI

Gli importi sono da ripartirsi tra il personale effettivamente partecipante all'esecuzione del lavoro

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;  | €. 90,90       |
| 2. Smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;   | €. 145,20      |
| 3. Smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;   | €. 145,20      |
| 4. Smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;   | €. 90,90       |
| 5. Smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;  | €. 90,90       |
| 6. Smontaggio rimontaggio e/o manutenzione o sostituzione di una turbosof-<br>fiante del motore principale;   | €. 111,13      |
| 7. Revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manu-<br>tenzione parziale;   | €. 559,56      |
| 8. Smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un<br>motore elettrico di potenza superiore a kW 40 , esclusa la manutenzione parziale; | €. 61,20       |
| 9. Imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante;   | €. 1,39 /fusto |

LAVORO RICORRENTE DI MANUTENZIONE

*La perfetta efficienza dei servizi igienici a bordo di tutte le unità della flotta costituisce  
Una esigenza imprescindibile per il servizio reso ai passeggeri . Pertanto per l'intervento di  
disostruzione e/o di riparazione del sistema elettrolux WC., pur rientrando tra quelli già  
remunerati dal nuovo istituto "dell'indennità di navigazione aziendale", si è stabilito di  
aggiungere un ulteriore compenso unitario per operazione. Detto compenso  
è stabilito nella misura di €. 9,50 lwc da dividersi tra il personale partecipante alla ripara-  
zione: Operaio Meccanico/Motorista, Giovanotto di Macchina.*



## ALLEGATO 4

### DELIBERA CONCESSORIA SU AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DEI DIPENDENTI



Nel quadro delle politiche di fidelizzazione del personale, LAZIOMAR S.P.A. comunica la propria decisione di consentire ai suoi dipendenti appartenenti sia al personale navigante che a quello amministrativo di poter usufruire di agevolazioni nell'acquisto dei titoli di viaggio per le proprie navi in servizio di linea. Detta agevolazione riguarda esclusivamente:

- 1) i dipendenti marittimi che godono del regime di "continuità del rapporto di lavoro" o che appartengono ai "turni particolari" della Società;
- 2) i dipendenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato.

Le modalità, i limiti e l'entità delle agevolazioni sono indicati nella regolamentazione qui di seguito riportata.

- A) La Società concede ai suoi dipendenti, come individuati in precedenza, ed al loro nucleo dei familiari a carico, la possibilità di usufruire di n° viaggi completi (tratta di andata e ritorno) per ciascun anno solare alle condizioni di seguito stabilite.
- B) La consistenza del nucleo familiare dovrà essere documentata con il certificato di stato di famiglia che annualmente dovrà essere aggiornato, in ogni caso prima di avanzare la richiesta di avvalersi della concessione;
- C) La concessione di viaggio è limitata alle sole unità traghetto della flotta esclusi quindi i mezzi veloci;
- D) La concessione riguarda solo il viaggio delle persone, quindi sono escluse le auto o moto al seguito dei passeggeri;
- E) La concessione, ove non usufruita tutta o in parte nel corso dell'anno, non è cumulabile successivamente con la concessione dell'anno seguente;
- F) La possibilità di usufruire della concessione di viaggio da parte del dipendente è e resta sempre e comunque subordinata alle esigenze commerciali della Società. Pertanto anche in caso di prenotazione del viaggio, esso potrebbe risultare non fruibile ove il riempimento della nave fosse completo. In tal caso la prevalenza delle esigenze commerciali determinerebbe la decadenza della prenotazione se legata alla concessione. In particolare la prenotazione del viaggio resta valida fino ad un coefficiente di riempimento del 90% dei posti nave di quella partenza.
- G) I dipendenti (di cui ai punti 1 e 2) aventi titolo alla concessione di viaggio, dovranno inoltrare la richiesta del viaggio o dei viaggi alla Direzione della società per la preventiva e necessaria autorizzazione che verrà concessa previa verifica delle compatibilità stabilite al precedente punto F.
- H) La presente deliberazione concessoria, non derivando da alcun obbligo di natura contrattuale o di altro vincolo assunto dalla Società verso i propri dipendenti, e configurandosi come agevolazione condizionata, esime la Società da ogni obbligo di natura previdenziale e fiscale relativo alla concessione stessa nei confronti dei dipendenti medesimi.

Napoli, 13 maggio 2016



## ACCORDO SINDACALE

La Società al fine di favorire il turnover del personale, tenuto conto del relativo alto livello dell'età media aziendale, ha proposto alle OO.SS. di condividere una politica di incentivazione alla risoluzione volontaria del rapporto di lavoro.

Le parti hanno pertanto concordato quanto segue:


Al personale navigante appartenente alla CRL e TP che volontariamente aderirà alla proposta di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sarà riconosciuto un numero di mensilità pari al numero di mesi intercorrenti tra la data del 1° ottobre 2016 e la data in cui maturerà il requisito di diritto per la pensione di vecchiaia e/o di vecchiaia anticipata per il personale di macchina.

I parametri per determinare l'ammontare dell'importo lordo erogabile al dipendente sono:


- 100% della paga tabellare mensile e degli scatti di anzianità maturati, secondo la qualifica di ciascun dipendente, fino ad un massimo di 12 mesi calcolati secondo il criterio temporale sopra fissato;
- 60% dal 13° mese al 24° mese;
- 40% dal 25° mese al 48° mese.

La conclusione del rapporto avverrà previa sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c.


LAZIOMAR S.p.A.



FEDARLINEA




FILT-CGIL



FIT-CISL



ULTRASPORTI



Roma, 12 luglio 2016